

## PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

### ***Disposizioni in materia di agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141.***

#### **Articolo 1**

##### *(Finalità)*

1. La presente legge, nel rispetto dei principi recati dalla legge 18 agosto 2015, n. 141 *“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”* e in armonia con lo Statuto della Regione Abruzzo, promuove l'agricoltura sociale, quale aspetto della multifunzionalità delle imprese agricole finalizzato allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari-educativi e di inserimento socio-lavorativo allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio regionale e, in particolare, nelle zone rurali o svantaggiate.
2. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare regionale attraverso la realizzazione di interventi innovativi da parte delle fattorie sociali di cui al successivo articolo 2.
3. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.

#### **Articolo 2**

##### *(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
  - a) *“Agricoltura sociale”* le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, e dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 141 del 2015, dirette a realizzare:
    - ① inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, come definiti dall'articolo 2, numeri 3) e 4), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e

successive modificazioni, e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

- ② prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali delle imprese agricole per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- ③ prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- ④ progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica.

b) "Fattorie sociali", le imprese agricole o i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 141 del 2015 che esercitano le attività di agricoltura sociale di cui al presente comma e che risultano iscritte all'elenco di cui all'articolo 3 della presente legge.

2. Con regolamento regionale, da adottare entro..... giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente Commissione Consiliare permanente, sono definiti i requisiti essenziali e le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. Le attività di cui ai numeri ②, ③ e ④ del comma 1, esercitate dall'imprenditore agricolo, costituiscono, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della citata legge n. 141 del 2015, attività connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.

4. Le attività di cui al comma 1 possono, altresì, essere svolte dalle imprese agricole in forma associata con le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, con le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000,

n. 328, ferme restando la disciplina e le agevolazioni applicabili a ciascuno dei soggetti richiamati in base alla normativa vigente

5. Le attività di cui al comma 1 possono essere realizzate, conformemente alla normativa di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti locali competenti per territorio. Gli enti locali, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti alle attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, politiche integrate tra imprese, imprenditori agricoli e istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale.

### **Articolo 3**

*(Elenco regionale e reti delle fattorie sociali)*

1. E' istituito, presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura, Direzione/Dipartimento....., l'elenco regionale delle fattorie sociali. L'elenco è aggiornato annualmente.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2, sono definiti, in coerenza con le linee guida di cui al successivo articolo 8, i requisiti soggettivi ed oggettivi delle fattorie sociali e le procedure per l'autorizzazione all'esercizio delle pertinenti attività nonché per l'iscrizione all'elenco di cui al precedente comma 1.

4. Il mancato inizio delle attività di agricoltura sociale entro..... dalla iscrizione, comporta la cancellazione d'ufficio della fattoria sociale dall'elenco di cui al comma 1.

5. La Regione favorisce la costituzione delle reti regionali delle fattorie sociali e dei loro organismi associativi e di rappresentanza, con funzioni di coordinamento, assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima e di promozione, in collaborazione con l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di azioni volte a favorire la conoscenza delle attività e dei servizi offerti dalle fattorie sociali.

### **Articolo 4**

*(Riconoscimento degli operatori)*

1. Al fine di favorire l'integrazione delle attività di agricoltura sociale nella programmazione della rete locale delle prestazioni e dei servizi di cui all'articolo 2, comma 1, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, da adottare entro..... dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per il riconoscimento degli operatori dell'agricoltura sociale da parte degli enti preposti alla gestione dei servizi e delle prestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 1, ed al fine di rendere pubblici i nominativi degli operatori riconosciuti.

2. Col decreto di cui al comma 1 sono, altresì, stabilite le modalità per il riconoscimento provvisorio degli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono attività di agricoltura sociale da almeno due anni, i quali, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, devono dimostrare di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge.

3. Il monitoraggio e la valutazione dei servizi e delle prestazioni rese dagli operatori dell'agricoltura sociale avvengono secondo le disposizioni previste dal soggetto competente per il riconoscimento, in coerenza con le linee guida definite ai sensi dell'articolo 8. Dal riconoscimento degli operatori di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

## **Articolo 5**

*(Locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale e requisiti delle fattorie sociali)*

1. Per le attività di agricoltura sociale possono essere utilizzati i fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali, sia a destinazione abitativa che strumentale rispetto all'esercizio dell'attività agricola, esistenti sul fondo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I fabbricati o le porzioni di fabbricati destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, mantengono, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della citata legge n. 141 del 2015, il riconoscimento della ruralità a tutti gli effetti, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

3. Per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto delle disposizioni della legge regionale..... e degli strumenti urbanistici vigenti, nonché della normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. In deroga al divieto di utilizzo di nuovi fabbricati, è consentito l'ampliamento dei volumi esistenti per la realizzazione di locali tecnici, servizi igienici, centrali termiche e per l'adeguamento dei vani e dei percorsi alla normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche.

4. Qualora l'imprenditore agricolo svolga la propria attività in un fondo privo di fabbricati, le attività di agricoltura sociale possono essere esercitate in fabbricati ubicati al di fuori del fondo medesimo ed adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore.

5. I fabbricati utilizzati per le attività di agricoltura sociale devono rispettare i requisiti strutturali, tecnologici, igienico-sanitari e le attrezzature previsti dalla normativa vigente in materia e dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

6. Le fattorie sociali devono risultare in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche normative di settore e dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

Qualora, nell'ambito dell'esercizio delle attività di agricoltura sociale, sia effettuata anche la somministrazione di pasti e bevande esclusivamente nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, alla somministrazione si applicano le vigenti disposizioni regionali in materia di agriturismo per quanto riguarda la individuazione dei prodotti che possono essere impiegati per lo svolgimento di tale attività, ferma restando l'osservanza delle vigenti norme igienico-sanitarie.

## **Articolo 6**

### *(Interventi di sostegno)*

1. La Regione favorisce la promozione, la conoscenza e lo sviluppo in tutto il territorio delle fattorie sociali, attraverso strumenti di comunicazione adeguati.

2. Gli Enti aggiudicatori che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono prevedere, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni, nelle procedure di individuazione dei relativi fornitori, criteri di priorità per l'inserimento di prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali.

3. Gli enti pubblici territoriali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni agricoli di proprietà pubblica, ivi comprese le procedure attinenti a beni oggetto di confisca a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria relativi ai delitti contro l'ordine pubblico.

4. La Regione, in sede di attuazione dei piani regionali di sviluppo rurale, incentiva la realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e basati su pratiche di progettazione integrata territoriale e di sviluppo dell'agricoltura sociale. A tal fine la Regione, anche di concerto con le Organizzazioni Professionali Agricole, promuove la costituzione di tavoli regionali e distrettuali di partenariato tra i soggetti interessati alla realizzazione di programmi di agricoltura sociale.

5. Nell'ambito degli interventi volti a favorire il commercio equo e sostenibile di prodotti agricoli ed agroalimentari, la Regione sostiene la commercializzazione dei prodotti delle fattorie sociali, secondo le modalità da definire con apposita delibera di Giunta regionale da approvare entro..... giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Articolo 7**

#### *(Contrassegno delle fattorie sociali)*

1. Le fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 si avvalgono di un contrassegno, predisposto sulla base di un modello definito dalla Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'azienda agricola e da utilizzare nel materiale pubblicitario, recante la dicitura "Fattoria sociale della ....." e la denominazione dell'attività svolta fra quelle individuate all'articolo 2, comma 1.

2. L'utilizzo del contrassegno è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3.

3. L'utilizzo del contrassegno da parte di un soggetto non iscritto all'elenco ovvero l'utilizzo di un contrassegno non conforme al modello definito dalla Giunta regionale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro ..... a un massimo di euro....

4. All'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3 provvede, con le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il Comune territorialmente competente.

### **Articolo 8**

#### *(Istituzione dell'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale)*

1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale all'Agricoltura..... l'Osservatorio regionale sull'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio, al quale sono attribuiti seguenti compiti:

- a) definizione di linee guida in materia di agricoltura sociale, con particolare riferimento a criteri omogenei per il riconoscimento delle imprese e per il monitoraggio e la valutazione delle attività di agricoltura sociale, alla semplificazione delle procedure amministrative, alla predisposizione di strumenti di assistenza tecnica, di formazione e di sostegno per le imprese, alla definizione di percorsi formativi riconosciuti, all'inquadramento di modelli efficaci, alla messa a punto di contratti tipo tra imprese e pubblica amministrazione;
- b) monitoraggio ed elaborazione delle informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio regionale, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
- c) raccolta e valutazione coordinata delle ricerche concernenti l'efficacia delle pratiche di agricoltura sociale e loro inserimento nella rete dei servizi territoriali;
- d) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche di coesione e di sviluppo rurale;
- e) proposta di azioni di comunicazione e di animazione territoriale finalizzate al supporto delle iniziative della Regione e degli enti locali.

3. L'Osservatorio resta in carica per la durata della legislatura ed è composto da:

- a) .... rappresentanti dell'Amministrazione Regionale, designati rispettivamente dall'Assessore Regionale all'Agricoltura..... dall'Assessore Regionale al Welfare.....e dall'Assessore regionale alla Formazione e Lavoro...;
- b) .... rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle Organizzazioni medesime;
- c) .... rappresentanti delle Aziende Sanitarie Locali, esperti in materia di tutela dei minori, età evolutiva, area disabilità, anziani, salute mentale, designati d'intesa fra le aziende unità locali ;
- d) .... rappresentanti della cooperazione sociale e del terzo settore maggiormente rappresentativi a livello regionale, individuati nell'ambito degli operatori già attivi nel territorio nel settore dell'agricoltura sociale;
- f) un rappresentante del Consiglio delle Autonomie Locali.

3. Le funzioni di presidenza e di segreteria sono affidate alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

4. Le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite dalla Giunta regionale con propria delibera, da adottare entro il termine di..... giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al funzionamento dell'Osservatorio si provvede

con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La partecipazione all'Osservatorio non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

## **Articolo 9**

### *(Segnalazione certificata di inizio attività)*

1. Le fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3 inviano al Comune nel cui territorio siano ubicati i fabbricati da utilizzare per le relative attività, una segnalazione certificata di inizio attività, di seguito Scia, che precede l'inizio dello svolgimento delle attività per le quali abbiano ottenuto l'autorizzazione e l'iscrizione nel relativo elenco. La Scia, compatibilmente con le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, della documentazione attestante la predetta iscrizione, nonché il possesso dei requisiti strutturali, igienico-sanitari, edilizi e di sicurezza ai sensi delle normative vigenti in materia e del regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.
2. La fattoria sociale può avviare l'attività di agricoltura sociale dalla data di presentazione della Scia.
3. Il Comune competente, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di .... giorni dal ricevimento della Scia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività salvo che l'interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a .... giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti, il Comune assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.
4. La fattoria sociale deve comunicare al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella Scia entro..... giorni dall'intervenuta variazione.
5. Il Comune informa le strutture organizzative regionali competenti rispettivamente in materia di agricoltura e servizi sociali in ordine alle informazioni ricevute ai sensi dei commi precedenti.
4. Con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2 sono definite le modalità per la trasmissione della Scia e della documentazione di cui al presente articolo.

## **Articolo 10**

### *(Vigilanza e controllo)*



1. La vigilanza e il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di cui all'articolo 2, comma 2 sono esercitate dai Comuni, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.
2. La vigilanza e il controllo relativi all'autorizzazione per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, nonché sul mantenimento dei requisiti per l'autorizzazione all'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 3, sono esercitate dalle competenti strutture regionali.
3. Resta ferma la competenza dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale per i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.

### **Articolo 11**

*(Sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. L'imprenditore agricolo che esercita attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 3 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro .... ad euro .....
2. L'imprenditore agricolo che esercita attività di agricoltura sociale senza aver effettuato la Scia di cui all'articolo 9 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro .... ad euro .....
- 3.....
- 4.....
5. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 12**

*(Sospensione e cessazione dell'attività)*

1. Nel caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, la struttura regionale competente sospende l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale fino all'avvenuta iscrizione nell'elenco di cui al citato articolo 3.
2. Nel caso di accertamento della violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, il Comune sospende l'esercizio dell'attività di agricoltura sociale fino all'avvenuto inoltro della Scia.

3. La reiterazione delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 11 nei cinque anni successivi alla prima violazione comporta l'irrogazione da parte delle Amministrazioni competenti della sanzione della cessazione definitiva dell'attività di agricoltura sociale.
4. Ulteriori modalità applicative del presente articolo possono essere previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 2.

### **Articolo 13**

*(Monitoraggio e valutazione)*

1. La Giunta regionale cura il monitoraggio sullo stato di attuazione della presente legge e ne riferisce a cadenza biennale alle competenti Commissioni consiliari permanenti con apposita relazione dove sono riportati in particolare:
  - a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'elenco di cui all'articolo 3;
  - b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'articolo 8 ed in particolare le iniziative promosse dalla rete delle fattorie sociali;
  - c) gli interventi di sostegno di cui all'articolo 6 attivati dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

### **Articolo 14**

*(Norma finale)*

1. Sono abrogate le disposizioni regionali contrarie o incompatibili con la presente legge.
2. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.